

Giovanna Visintini

**DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
ALLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

GIOVANNA VISINTINI

DAL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica del diritto alla riservatezza. — 2. Dal diritto all'identità personale alla protezione dei dati personali. — 3. Evoluzione del diritto all'onore e alla reputazione nella giurisprudenza civilistica.

1. EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.

Il diritto alla riservatezza nasce storicamente in Italia in collegamento al diritto all'immagine attualmente regolato dall'art. 10 del codice civile del 1942 ancora in vigore.

Può essere interessante ricordare il caso che ha dato origine al dibattito sulla configurabilità di questo diritto alla personalità ed al riconoscimento legislativo dello stesso.

La tutela dell'immagine fu per la prima volta disciplinata da una legge del 1907 in Germania in seguito al clamore suscitato dal comportamento di due fotografi che avevano ripreso il cancelliere Bismarck sul letto di morte contro la volontà dei suoi parenti.

La legge citata espresse adesione all'impostazione seguita dalla maggioranza dei giuristi dell'epoca e cioè all'inquadramento dogmatico del diritto all'immagine fra i diritti della personalità alla stregua di un diritto assoluto distinto dal diritto all'onore.

Successivamente il modello espresso nella legge tedesca passò in una legge speciale dello Stato italiano del 1925 e poi fu riprodotto nell'art. 10 cod. civ.

Dunque da questo precedente storico possiamo anche dedurre la *ratio* del riconoscimento legislativo: il grande uomo politico, il cancelliere Bismarck, sta morendo e i suoi familiari gli stanno intorno per assicurargli un trapasso degno della sua fama; essi desiderano comunicare ai posteri una immagine degna e coerente con le opere svolte in vita dal loro congiunto e non deteriorata dalla malattia. Ecco l'indiscrezione commessa dai fotografi, e cioè la violazione di questo sentimento dei familiari del grande uomo politico, i quali desiderano che egli sia ricordato per l'immagine che egli ha dato di sé in vita e che sia mantenuto il riserbo sul momento della morte e sulle modalità della stessa, sentimento degno del massimo rispetto e dunque anche di tutela giuridica.

Infatti sia l'art. 10 c.c. che l'art. 97 della legge sul diritto di autore della stessa epoca del codice civile, ovvero dell'anno 1942, affermano esplicitamente che quanto si intende vietare, in termini di abuso dell'immagine, non è soltanto la riproduzione dell'immagine di una persona tale da pregiudicarne la rispettabilità o l'onore, ma è proprio la diffusione senza il consenso della persona ritratta (cfr. art. 10 e art. 97 u.c., citt.).

È questo un aspetto importante della tutela civilistica del diritto all'immagine e cioè che tale diritto non è assorbito nel diritto all'onore, ma si differenzia e si specifica come diritto alla non conoscenza altrui della propria immagine, nell'idea che la riproduzione arbitraria dell'immagine senza il consenso della persona può offendere un particolare sentimento e violare la sfera di riservatezza della persona stessa.

E così parte della dottrina e della giurisprudenza hanno argomentato, proprio a partire dalla disciplina sull'immagine, la costruzione dell'esistenza di un diritto generale alla riservatezza.

In altri termini nella normativa che vieta l'abuso dell'immagine si è per lungo tempo ritrovato il fondamento testuale di un diritto generale alla riservatezza attraverso la tecnica interpretativa per analogia. Quindi la normativa sull'immagine è stata invocata anche al di là del suo campo di applicazione, quello strettamente tecnico della tutela del ritratto e cioè delle fattezze fisiche della persona, e ha offerto al giudice argomenti per la creazione di un diritto più generale, il diritto al riserbo dell'immagine in senso sociale, se così si può dire, ovvero il diritto alla protezione contro le indiscrezioni che si svolgono tramite la divulgazione di notizie concernenti la vita intima delle persone, notizie che le persone desiderano tenere nella sfera del privato e sottrarle alla conoscenza da parte di altri. E dunque poiché tale evoluzione è avvenuta ad opera della interpretazione giudiziale e non per legge si è trattato della creazione giurisprudenziale di una nuova figura di diritto soggettivo che si è aggiunta agli altri diritti menzionati espressamente dalla legge, il diritto al nome, all'immagine, all'onore e così via.

D'altronde tutte le volte che si lamenta l'arbitraria diffusione della propria immagine in senso fisico — di solito una fotografia — ciò avviene quasi sempre nel contesto di notizie o indiscrezioni pubblicate sulla propria vita privata. Sicché nell'azionare le norme sull'immagine si richiede anche una protezione della propria persona nel senso più globale.

Quindi si chiede, quando si agisce contro l'abuso della propria immagine, anche la tutela da interferenze nella vita privata, da attacchi al riserbo ed alla personalità del soggetto.

E per un certo periodo il semplice desiderio di riserbo a prescindere da un collegamento con l'immagine di una persona, l'interesse a non veder divulgate notizie circa la propria vita

privata non si ritenne apprezzabile ai fini della tutela prevista negli art. 2043 ss. cod. civ. contro i fatti illeciti.

Solo con il caso Soraya Esfandiari la tutela aquiliana della riservatezza come diritto autonomo fa ingresso nel nostro ordinamento nell'anno 1975. Questo caso offrì l'occasione alla Suprema Corte di Cassazione di fare il punto sul dibattito intorno al fondamento positivo del diritto alla riservatezza e sul significato di *privacy* in rapporto agli altri diritti della persona, legislativamente previsti, quali il diritto all'immagine ed il diritto all'onore ed alla reputazione¹.

Con questa sentenza il diritto alla riservatezza diventa un diritto autonomo che consiste nella pretesa delle persone ad essere tutelate contro l'indiscrezione anche al di fuori dei casi di tutela del riserbo espressamente previsti dalle leggi (quali ad esempio l'art. 10 cod. civ. che vieta la divulgazione dell'immagine in senso fisico, l'art. 14 Cost. che garantisce l'inviolabilità del domicilio, l'art. 15 Cost. relativo all'inviolabilità della corrispondenza, l'art. 93 L. 22 aprile 1941 n. 633, concernente sempre la riservatezza della corrispondenza, l'art. 6 L. 2 aprile 1958 n. 339 che prescrive l'obbligo del lavoratore domestico di mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisca alla vita familiare, l'art. 8 L. 20 maggio 1970 n. 300 (lo statuto dei lavoratori), che vieta le indagini personali sulle opinioni del lavoratore ed altro ancora.

In questa sentenza — che può essere definita un *leading case* — la Corte di Cassazione riconobbe che una tutela del diritto alla riservatezza, più ampia di quella circoscritta alle previsioni specifiche, non contrasta con i principi costituzionali e anzi trova riferimento e sviluppo anche nelle Convenzioni europee e nelle risoluzioni dell'assemblea del Consiglio d'Europa².

Fin qui il diritto alla riservatezza era, come ho detto, una creazione dei giudici e si è dovuto arrivare all'anno 1996 per vederlo recepito dal legislatore (oggi c'è un codice sulla *privacy* datato al 2003 ma in esso confluisce con poche varianti la prima legge che è intervenuta a tutelare la riservatezza dal trattamento scorretto dei dati personali e che risale al 1996). Il legislatore peraltro, come si può leggere nell'art. 2 del c.d. codice della *privacy*, esplicitamente intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ha tenuto conto anche di un altro

¹ Cfr. Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 970.

² Nella motivazione della sentenza citata nel testo viene ricordato il contenuto degli articoli concernenti la riservatezza della Convenzione europea, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 8; e della risoluzione n. 428 del 1970 dell'Assemblea del

Consiglio d'Europa. In queste disposizioni si ribadiva che ogni soggetto ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che il diritto al rispetto della vita privata deve essere tutelato sia contro l'ingerenza dei pubblici poteri, sia contro i poteri dei privati, ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa.

orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni precedenti a seguito di alcuni casi famosi, quello che ha elaborato il c.d. diritto all'identità personale. I *leading cases* risalgono agli anni '70, quando la divulgazione delle informazioni sulle vicende personali assume una più imponente dimensione a causa delle nuove tecniche dell'elaborazione dei dati e per l'aumento di potere dei mass media.

Si tratta dei casi che ricordo qui di seguito e precisamente:

Caso Pannella del 1978 ³

Caso Veronesi del 1980 ⁴

Caso coltivatori diretti del 1974 ⁵.

Il primo segna un passaggio dalla tutela dell'onore di stampo penalistico alla tutela della reputazione e dello stile di uomo politico attraverso l'interpretazione estensiva del diritto al nome. Pannella lamentava che la sua coerenza e credibilità di uomo politico erano state lese da un manifesto che gli attribuiva una militanza in un movimento politico facente capo a Randolfo Pacciardi molto diverso dal partito radicale. I giudici riconoscono tutela al diritto all'identità personale di Pannella segnando un *revirement* rispetto al passato in cui gli uomini politici ricevevano tutela dai giudici soltanto di fronte ad accuse infondate di corruzione o malversazione, quindi solo sul terreno dell'onore di stampo penalistico e in presenza di un reato. Per la prima volta si parla di un diritto all'identità personale laddove propriamente si assiste ad una evoluzione ed estensione della tutela aquiliana della reputazione in sede civilistica, affrancata dalla dipendenza penalistica. Anche nel secondo caso, il 'Caso Veronesi', i giudici ricorrono a questa nuova figura di diritto soggettivo. Veronesi, nella sua qualità di direttore dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, aveva rilasciato una intervista sulla nocività del fumo per la salute precisando che per certi tipi di sigarette, più poveri di nicotina e catrame, il rischio si riduce proporzionalmente. Successivamente veniva organizzata da parte del produttore della marca di sigarette Milde Sorte una campagna pubblicitaria che utilizzava nei messaggi il nome del prof. Veronesi e l'opinione da lui espressa al fine di sostenere la minore pericolosità delle sigarette Milde Sorte. A seguito della causa instaurata dall'Istituto Tumori e dal prof. Veronesi i giudici riconoscono che: «l'uso del nome altrui è indebito, non solo nel caso di usurpazione, ma anche quando si falsa la rappresentazione esterna della personalità del titolare del nome» ⁶.

³ V. la citazione della sentenza alla nota 21.

⁴ V. la citazione della sentenza alla nota 6.

⁵ Pret. Roma 6 maggio 1974 in *Giur. it.*, I, 1, 51\3 con nota di D'Angelo.

⁶ Cfr. Trib. Milano, 19 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373, con nota di

La Corte di Cassazione, che chiude la vicenda, afferma poi che il diritto all'identità personale trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost. ed è deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome.

Anche in questo caso si segue la strada dell'interpretazione per analogia dell'art. 7 cod. civ. per dedurre l'esistenza di un diritto soggettivo all'identità personale, e si opta per una interpretazione dell'art. 2 Cost. alla stregua di « clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della personalità umana ed idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana perché essenziali »⁷.

Infine nel terzo caso che ho sopra menzionato, quello dei coltivatori diretti, si utilizza lo stesso strumento concettuale attraverso l'interpretazione estensiva della disciplina sull'abuso dell'immagine al di fuori del contesto per cui è stato ottenuto il consenso alla divulgazione. Nella specie un uomo e una donna avevano accettato di farsi fotografare nel contesto di un manifesto dell'Associazione dei coltivatori diretti e poi la loro fotografia era stata riprodotta in un manifesto contro il divorzio con la dicitura "Per difendere la famiglia, i coltivatori diretti voteranno contro il divorzio". I due non erano sposati e neanche coltivatori diretti e oltre a questo erano favorevoli al divorzio, sicché i giudici accordarono loro tutela (inibitoria e diffusione di un comunicato stampa di rettifica) contro l'uso dell'immagine idoneo ad attribuire una posizione ideologica non corrispondente al vero.

Il caso dei coltivatori diretti più degli altri due che ho menzionato prepara la strada al riconoscimento legislativo come diritto soggettivo dell'interesse a non veder travisata la propria personalità.

2. DAL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Sulla scorta dei precedenti giudiziali che ho ricordato e della dottrina civilistica che li ha enfatizzati⁸ il diritto all'identità personale successivamente è stato recepito legislativamente in modo autonomo. Infatti nell'art. 2 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.

PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*.

La sentenza venne confermata in secondo grado da App. Milano 2 novembre 1982, in *Resp. civ. e prev.*, 1983, 121 e dalla Cassazione con sentenza 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista* 1985, 965, con nota di FIGONE *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, nonché in *Giust. civ.*, 1985, I, 3049, con nota di MACIOCE, *L'identità personale in Cassazione:*

un punto di arrivo e un punto di partenza; e di DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità approda in Cassazione*.

⁷ Cfr. la sentenza citata alla nota precedente in motivazione.

⁸ A partire da un incontro di studi svoltosi a Genova nell'anno 1980 i cui Atti sono stati pubblicati da Cedam a cura di (ALPA, BESSONE E BONESCHI), dal titolo *Il diritto all'identità personale*.

196 denominato « codice in materia di protezione dei dati personali » si afferma che si intende garantire il rispetto dell'identità personale oltre che degli altri diritti e libertà fondamentali, della dignità e della riservatezza delle persone.

A chi scrive sembra evidente che nel contesto della legislazione sul trattamento di dati personali l'espressione 'identità personale' serve a ricomprendere nell'ambito della tutela legislativa i dati personali che rendono possibile l'identificazione della persona come il nome, l'immagine, l'indirizzo, e non già con riferimento alla reputazione e alla riservatezza, interessi che sono menzionati autonomamente.

In conclusione il c.d. diritto all'identità personale si aggiunge al diritto al nome e al diritto all'immagine come segno distintivo della persona.

L'enorme sviluppo dei computers e dei programmi applicativi oggi consente di aggregare e disaggregare dati personali in guisa da violare non solo la riservatezza degli individui in modo molto più grave rispetto al passato, ma soprattutto di descrivere i dati in modo sbagliato e quindi travisandoli e ledendo l'interesse del soggetto ad essere conosciuto in modo corrispondente al vero ⁹.

Nell'ambito delle raccolte di dati personali, che possono accedere alle organizzazioni delle banche, degli ospedali, delle segreterie scolastiche, dei ministeri, possono verificarsi dei danni a causa di scorrettezze nell'uso dei computer, consistenti, per esempio, nell'immissione di dati sbagliati, nella omissione di inserimento di dati, oppure nella divulgazione di notizie concernenti dati personali per uso diverso da quello per cui è stata fatta la memorizzazione nell'elaboratore.

Dunque il problema è quello di difendere non solo la riservatezza, ma anche e insieme l'interesse a che la propria situazione personale sia rappresentata fedelmente, di intere categorie di persone da questi possibili attentati tecnologici e quindi è un problema di rilevanza di massa.

Il nostro legislatore ne ha acquisito la consapevolezza laddove nell'art. 2 cit. dispone: « Il presente testo unico garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (Omissis) ».

È interessante notare che si tratta della prima volta in cui viene menzionata legislativamente la « identità personale » come oggetto di diritto da tutelare e con chiaro riferimento ai dati personali che

⁹ Cfr. M. LOSANO, *Il diritto pubblico dell'informatica*, Milano, 1986, p. 28 ss.

rendono possibili l'identificazione della persona e non con riferimento alla reputazione della stessa perché nella formula è contenuta autonomamente la menzione della dignità delle persone. Inoltre è anche la prima volta che in un ambito molto vasto di disciplina che mira ad assicurare tutela contro le indiscrezioni nella sfera privata in forma di attentato tecnologico, è menzionato espressamente il diritto alla riservatezza come interesse delle persone ed essere tutelate contro le potenzialità dannose da uso scorretto di banche dati.

Quindi dalla legge in esame emerge una nozione unitaria di *privacy* intesa nel senso più globale e non tanto con riferimento a specifiche lesioni. E soprattutto va sottolineata la specifica menzione del “diritto alla protezione dei dati personali”.

La dottrina italiana ha molto ben descritto la nuova accezione della *privacy* seguita alla rivoluzione informatica¹⁰ anche sulla scorta dei contributi preziosi di Rodotà ex garante della *Privacy*, nel senso che tale diritto appare oggi orientato a caratterizzarsi come potere di controllo sulla circolazione delle informazioni personali piuttosto che come mero “diritto ad essere lasciati soli” per usare una famosa espressione che intitolava uno scritto di Pietro Rescigno¹¹, ovvero come interesse all'isolamento. Ciò perché oggi è importante difendere il cittadino dall'abuso di sorveglianza che costituisce un rischio sempre più accentuato della società informatizzata ove ogni cittadino viene schedato elettronicamente in modo incrociato attraverso le varie banche dati del Fisco, delle imprese, delle associazioni cui fa capo.

Ancor più chiara appare questa evoluzione del concetto di *privacy* nel codice citato ove si delinea come un diritto autonomo, molto diverso dai tradizionali diritti della personalità e di derivazione comunitaria (art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) espressione di una tutela non più statica, ma dinamica della persona perché si concretizza in poteri di intervento sulla circolazione dei dati personali, poteri che vengono affidati non solo ai diretti interessati ma anche ad una Autorità indipendente, per la cui descrizione rinvio alla dottrina citata.

Infatti i mezzi di difesa non possono certamente consistere soltanto nel ricorso alla responsabilità civile, anche se non è certo da sottovalutare la funzione di deterrente che può svolgere la sanzione pecuniaria del risarcimento di danni alla persona che

¹⁰ Cfr. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali* edito dalla Cedam nel 2006; PINORI, *La protezione dei dati personali. Guida alla lettura delle fonti* con Cd-rom contenente i provvedimenti del-

l'Autorità garante, all'epoca impersonata da Stefano Rodotà; e ID. *La tutela della persona nella società dell'informazione*, E.S.I. 2013, cui rinvio per altre citazioni.

¹¹ In *Syntelesia per Arangio-Ruiz*, Napoli, 1964.

seguono alla lesione dei diritti espressamente menzionati nella legislazione sulla *privacy*.

A questo proposito l'art. 15 cod. *privacy* dispone che la responsabilità per danni provocati per effetto del trattamento dei dati personali è soggetta al regime dell'art. 2050 cod. civ. il che sta a indicare una scelta legislativa per un tipo di responsabilità oggettiva. Ovvero il danneggiato non deve dare la prova di un comportamento scorretto nel trattamento dei dati (la colpa) né deve identificare il soggetto autore dell'illecito. Oltre a questo, secondo il tenore dell'art. 2050, la prova liberatoria a carico del responsabile dell'illecito implica che si dimostri di aver adottato tutte le misure astrattamente possibili idonee ad evitare il danno, prova molto rigorosa che nelle applicazioni concrete si risolve nella dimostrazione di un fatto estraneo al responsabile come causa esclusiva del danno.

Non ricorre ancora una ricca casistica: fra i casi da segnalare vi è quello della molestia perpetrata a mezzo di telefono ¹², quello della diffusione su un quotidiano dell'indirizzo di casa di un magistrato in un articolo offensivo della dignità dell'interessato ¹³ e ancora quello del medico che rilascia informazioni sulla salute psichica di una paziente a persona estranea senza il consenso dell'interessata ¹⁴.

Pensiamo anche ai motori di ricerca *on line*. Merita di essere menzionato il primo caso Google deciso dalla Corte di Giustizia europea (sent. 13 maggio 2014) che ha affermato il diritto dei cittadini europei di chiedere l'eliminazione di dati lesivi della *privacy* quando non siano più rilevanti. Il cittadino spagnolo che ha promosso la causa lamentava che Google riportava una notizia concernente la vendita all'asta della sua casa per ragioni di difficoltà economiche avvenuta 16 anni prima, notizia reperibile con ricerca sul suo nome al momento attuale in cui i suoi problemi economici erano risolti ¹⁵.

Per quanto riguarda il tipo di responsabilità la scelta legislativa, ripeto, è stata quella di un rinvio al regime previsto dall'art. 2050 cod. civ. scelta che va interpretata nel senso che la responsabilità per danni provocati per effetto del trattamento di dati personali è una responsabilità di natura oggettiva che prescinde dalla prova della colpa del soggetto responsabile.

Il rinvio all'art. 2050 significa infatti applicabilità del regime della prova liberatoria previsto da questa norma, cioè quello che

¹² Cfr. Cass. pen. 3 marzo 2004, n. 28680 in questa *Rivista* 2005, p. 492.

¹³ Trib. Milano, 13 aprile 2000, in questa *Rivista* 2000, p. 469.

¹⁴ Trib. Milano, 8 agosto 2003, in *Danno e resp.*, 2004, p. 303.

¹⁵ A.V. *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza della Corte di Giustizia a cura di RESTA e ZENO-ZENCOVICH*, Roma, 2015.

richiede la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Le prime applicazioni di questa normativa si sono orientate ad una interpretazione rigida dell'art. 2050 e quindi a non ritenere raggiunta la prova liberatoria da parte del responsabile del danno se non risulta dimostrata la sua totale estraneità alla condotta che ha generato il danno ¹⁶.

Le cose a giudizio di chi scrive non cambiano di molto con l'entrata in vigore del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679 ove, a proposito della prova liberatoria a carico del titolare del trattamento o del responsabile, si coglie una notevole somiglianza con quella prevista dall'art. 2050, a riprova della consapevolezza, che sta crescendo nel mondo comunitario, dei pericoli insiti in una poco sorvegliata divulgazione dei dati personali. La formula che si legge nell'art. 82 par. 3 recita: « Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del par. 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile » ¹⁷. Tale norma è destinata a sostituire la disciplina del codice della privacy, anche se a chi scrive sembra di poter rilevare la maggiore ampiezza della sfera di applicazione dell'art. 15 sopra citato rispetto a quella del Regolamento in quanto quest'ultimo si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle Istituzioni, dagli enti e dalle imprese che operano nell'Unione e non si applica a trattamento effettuato da persone fisiche al di fuori di una connessione con un'attività commerciale o professionale (v. Considerando n.18 del Regolamento). E dunque sarebbe utile un coordinamento.

Ma soprattutto la norma dell'art. 82, laddove sembra chiaramente presupporre una qualificazione in termini contrattuali (o meglio di inadempimento agli obblighi previsti nel Regolamento) della responsabilità del professionista che non esegue esattamente la prestazione dovuta all'interessato, introduce una responsabilità oggettiva, che si fonda, cioè, *tout court* sul fatto oggettivo della violazione degli obblighi di protezione dei dati personali a carico del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento. Figura in essa la stessa inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 2050 cod. civ. italiano.

¹⁶ Cfr. fra tutte Cass. 5 settembre 2014 n. 18812; Id. 13 maggio 2015 n. 9785; Id. 5 settembre 2015 n. 17547.

¹⁷ Per un primo commento cfr. G. FINOCCHIARO (a cura di) *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, Zanichelli, 2017; Id. *Introduzione al Regolamento europeo*

sulla protezione dei dati in Le Nuove leggi civ. comm. 2017, p. 1 ss.; RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale*, Jovene, 2017, 98 ss.; CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1098 ss.

Oltre a questo, si tratta, ad avviso di chi scrive, di una prova che ha ad oggetto una causa del tutto estranea alla sfera di controllo del responsabile. Ovvero presumibilmente la formula adottata dall'art. 82 verrà interpretata nel senso di una prova avente ad oggetto un fatto specifico e non si riterrà sufficiente una prova negativa così come è avvenuto nell'interpretazione dell'art. 2050 ove la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, come è noto, si è convertita nella prova di un evento estraneo all'ambito dell'attività pericolosa.

In sintesi peraltro il Regolamento sancisce e accoglie l'evoluzione del diritto alla privacy nella ulteriore dimensione di diritto alla tutela dei dati personali, accoglie anche il diritto all'oblio che ha fatto ingresso nell'ordinamento comunitario con il caso Google sopra ricordato (v. art. 17) e riconosce la risarcibilità del danno anche non patrimoniale.

Si può dire dunque che sia sotto l'aspetto della maggiore severità nelle sanzioni sia sotto il profilo della evoluzione del diritto alla *privacy* il Regolamento ha in una certa misura recepito il modello di disciplina del codice della *privacy* italiano.

3. EVOLUZIONE DEL DIRITTO ALL'ONORE E ALLA REPUTAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA CIVILISTICA.

Nell'esperienza italiana, dal punto di vista legislativo, la tutela aquiliana dell'onore e della reputazione è affidata solo parzialmente a norme civilistiche come gli artt. 10 cod. civ., 2577, comma 2°, cod. civ., art. 20 L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, e ancora oggi è affidata soprattutto al sistema delle regole penali: cfr. artt. 594 e 595 c.p.

Come è noto, l'art. 185 comma 2° c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento a norma delle leggi civili e, dunque, dalle norme penali citate è dipeso per lungo tempo l'ambito di applicazione della tutela civilistica, con il risultato che il risarcimento del danno veniva accordato in presenza dei presupposti richiesti dalla legge penale per la punibilità, e poiché tra questi presupposti ricorreva il dolo, solo in presenza di una diffamazione dolosa diventava operativa anche la tutela civilistica.

Da qualche tempo le cose sono cambiate, nel senso che si è assistito in una certa misura ad una affrancazione del sistema della responsabilità civile dall'originaria dipendenza dal diritto penale¹⁸.

¹⁸ Cfr., sull'evoluzione storica che ha portato all'assorbimento da parte del diritto penale della tutela dell'onore, ZENO

ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene 1985, p. 38 ss.

Le principali novità che segnano questo passaggio dall'originaria competenza del diritto penale ad una autonoma tutela civilistica riguardano in primo luogo la ricostruzione di un illecito civile meramente colposo, e tra breve vedremo con riferimento a quale ambito, e, in secondo luogo, l'evoluzione della giurisprudenza civile volta a disancorare la tutela civilistica dal concetto di onore di stampo penalistico al fine di estendere questa tutela a lesioni della reputazione *lato sensu* politica, economica, professionale e non soltanto morale.

In altri termini, laddove nel linguaggio dei penalisti il bene che viene tutelato è soprattutto l'onore in senso formale, cioè l'onore che spetta originariamente a ciascuno, i giudici civili contrappongono a questo l'onore in senso reale che coincide con i meriti o il prestigio che una persona ha saputo concretamente acquisire all'interno della società in cui vive per l'attività o le funzioni che essa svolge.

Oltre a questo la tutela contro la diffamazione nei grandi orientamenti concernenti l'illecito civile tende ad essere accordata anche a soggetti diversi dalle persone fisiche e non soltanto alle persone giuridiche, ma anche a enti di fatto, portatori di ideologie politiche, come i partiti. Anche sotto questo terzo profilo si conferma una nuova dimensione del concetto di reputazione.

Infine altre regole giurisprudenziali vengono elaborate per bilanciare gli interessi in conflitto in rapporto ad esempio alla libertà di stampa ed anche sotto questo profilo si assiste ad una creazione giurisprudenziale delle cause di giustificazione della diffamazione colposa che in qualche misura si discosta dall'orientamento penalistico. Infatti si riscontrano orientamenti interpretativi estensivi della c.d. *exceptio veritatis* che è prevista nell'art. 596 comma 3° c.p.¹⁹.

Il *leading case* paradigmatico della creazione giurisprudenziale di una diffamazione colposa come illecito civile risale ad una sentenza della Cassazione del 1958, che si muoveva ancora sul terreno della nozione tradizionale di reputazione²⁰. In questa sentenza il Supremo Collegio afferma chiaramente che gli errori dovuti a comportamenti imprudenti nel controllo delle fonti di informazione non giustificano l'autore della diffamazione ai fini della responsabilità civile che, a differenza di quella penale, può fondarsi anche soltanto sulla colpa.

¹⁹ Cfr. sul punto *Trattato breve della responsabilità civile*, III ed. Padova, 2005 (di cui è apparsa una versione in lingua spagnola curata dall'editore Astrea, Argentina), cap. VIII, p. 617 ss.

²⁰ Cfr. Cass., 13 maggio 1958, n. 1563, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1390, in *Foro it.*, 1958, I, 1116 e in *Foro pad.*, 1958, I, 991, con nota di ONDEL.

La questione coinvolge naturalmente anche il profilo della risarcibilità dei danni morali quando, appunto, la diffamazione non integra il reato per difetto del requisito soggettivo. E conseguentemente i giudici, laddove affermano la rilevanza ai fini della responsabilità civile di una diffamazione meramente colposa, riconoscono anche il risarcimento del danno morale.

Inoltre la sentenza ebbe risonanza perché riconobbe che anche un condannato per gravi delitti può essere soggetto passivo della diffamazione potendosi configurare anche in questa ipotesi un danno ingiusto connesso a false informazioni e ad attribuzione di fatti non veri ²¹.

Come ho detto, la sentenza che inizia questa evoluzione si muoveva ancora sul terreno dell'onore in senso penalistico che viene definito da una sentenza di poco successiva nel modo seguente: « La reputazione morale dell'individuo esprime un giudizio positivo di valore, che si concreta e si identifica nella ritenuta conformità della condotta consueta dell'individuo ai precetti dell'*honeste vivere* e dell'*honeste agere*, valevoli in un determinato ambiente ed in una determinata epoca; pertanto essa viene compromessa e quindi offesa qualora all'individuo si attribuiscono manifestazioni di rilevante difformità dai comuni precetti dell'etica generale del tempo » ²².

Successivamente la giurisprudenza, sia quella della Cassazione civile che quella di merito, oltre a consolidare l'orientamento volto a riconoscere un illecito civile nella diffamazione meramente colposa ²³, ampliano la nozione di reputazione per estendere la tutela aquiliana alla lesione di interessi di natura diversa dall'onore in senso morale individualistico, quali l'interesse a difen-

²¹ Il caso riguardava il questore Caruso già condannato per reati fascisti la cui reputazione era stata secondo i familiari ulteriormente compromessa dall'attribuzione in un film di fatti non veri quali l'attribuzione del comando del plotone di esecuzione dei membri del gran consiglio condannati a morte nel processo di Verona e la compilazione dell'intera lista dei martiri delle fosse ardeatine.

Anche in tempi più vicini si è ritenuto che la persona che esercita una attività malfamata (nella specie prostituzione) ha diritto a tutelare la propria immagine e reputazione: cfr. App. Roma, 29 novembre 1993, in questa *Rivista* 1994, 299 ss.

²² Cfr. testualmente sent. Cass., 29 febbraio 1960, n. 281, in *Giust. civ.*, 1960, I, 466 e in *Foro pad.*, 1960, I, 667 con nota di DE CUPIS.

²³ Cfr. Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista* 1985, 143, con nota di S. FOIS, *Il c.d. decalogo e l'art. 21 Costitu-*

zione; GIACOBBE, *Notarelle minime in margine a una sentenza contestata*; MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*; nonché in N. G. C. C., 1985, I, 84 e ivi a p. 213 ss. nota di ALPA e replica di ROPPO, in *Quadr.*, 1984, 609 ss., con nota di G.B. FERRI, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2941, con note di GIACOBBE e di FINOCCHIARO. Vi è peraltro da dire, con riferimento ad alcune sentenze quale quella ora citata, che spesso i giudici, nel valutare l'elemento soggettivo e quindi il comportamento dell'autore della diffamazione, spesso desumono dall'incompletezza dell'informazione e dalla tendenziosità della stessa la consapevolezza e l'intenzione di ledere la reputazione. Sicché l'intento denigratorio, se ci si muove sul terreno delle valutazioni discrezionali dei giudici, viene considerato spesso *in re ipsa*.

Cfr. ancora Trib. Roma, 3 ottobre 1985, in questa *Rivista*, 1986, 490; e Cass., 14 febbraio 1984, n. 1138, in *Mass. Giur. it.*,

dere il proprio prestigio o stile di uomo politico, il proprio credito o buon nome commerciale, la reputazione professionale, ecc.

In definitiva, si vuole accordare tutela in difesa dell'onore e della reputazione intesi non più soltanto in una prospettiva individualistica, ma nel contesto delle relazioni sociali e politiche.

Sovente i giudici parlano a questo proposito di lesione di una situazione soggettiva consistente in un diritto all'identità personale, sulla scorta della dottrina sull'argomento, ma a chi scrive pare evidente che la nuova dimensione dell'interesse tutelato è semplicemente il risultato di una elaborazione del concetto stesso di reputazione.

Voglio dire, con ciò, che al di là delle affermazioni dei giudici su un preteso diritto all'identità personale, con il ricorso a questo strumento concettuale in realtà si maschera una attività creatrice della giurisprudenza diretta ad accogliere un concetto più moderno di reputazione in una accezione socio-politica del termine.

Soltanto avendo chiara questa evoluzione, senza ricorrere ad altre figure di diritto soggettivo, si percepiscono la realtà dei problemi e la costruzione di una diffamazione svincolata dalla previsione penalistica, in modo da pervenire al risarcimento dei danni morali conseguenti a un illecito meramente civile sulla scia di una lenta e progressiva attività creatrice di regole da parte dei giudici volta ad estendere la tutela ad interessi nuovi.

Una ricognizione dei casi più emblematici può servire ad illustrare questo assunto.

Si inizia con una ordinanza della Pretura di Torino del 1979, già ricordata, con cui venne riconosciuta tutela in via cautelare, ex art. 700 c.p.p., all'on. Pannella, che aveva lamentato un'offesa alla sua coerenza di uomo politico e quindi, in sostanza, alla sua 'credibilità politica', da parte della Federazione torinese del P.C.I., che aveva distribuito un volantino elettorale con false notizie su una sua presunta militanza nel movimento capeggiato da Randolph Pacciardi intitolato a 'Nuova Repubblica'²⁴.

La pronuncia è palesemente ancorata ad una nozione di prestigio e di stile politico, perché accorda tutela a Pannella di fronte ad una attribuzione di militanza politica in un movimento molto poco omogeneo a quello del Partito Radicale in cui Pannella si identificava. La sentenza parla di un diritto all'identità personale, ma

1984; Trib. Roma, 10 marzo 1982, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 190, con nota di PASQUINI.

D'altra parte, tale orientamento di ritenere responsabile dell'offesa all'onore anche il soggetto che ha posto in essere la diffamazione per mera imprudenza e negligenza, risulta ulteriormente rafforzato dal corrispondente indirizzo che estende, sulla base dell'art. 2049 cod. civ. ai datori di

lavori la responsabilità per danni anche morali da diffamazione. Cfr., in proposito, Trib. Roma, 5 giugno 1992, in questa *Rivista*, 1992, 867; e Trib. Roma, 6 aprile 1988, *ivi*, 1988, 837.

²⁴ Cfr. Pret. Torino, 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 975, con nota di DOGLIOTTI. E in VISINTINI, *I fatti illeciti, Ingiustizia del danno*, 3 ed. Cedam, 2005.

in realtà si muove su di un terreno di reputazione, in senso lato, politica, accordando tutela ad un interesse nuovo, contrariamente al passato in cui gli uomini politici ricevevano tutela dai giudici soltanto di fronte ad accuse infondate di corruzione o di malversazione, e quindi sul terreno dell'onore nel senso penale del termine.

Passando dalla reputazione politica alla reputazione economica di singoli imprenditori o società commerciali, anche qui si può rilevare un orientamento che, pur utilizzando la categoria concettuale del diritto all'onore, ne dilata il significato fino a comprendere il buon nome commerciale, o quel particolare credito cui l'imprenditore aspira per poter concludere affari.

Emblematica di tale filone giurisprudenziale innovativo è la sentenza della Cassazione del 1978, che ha affermato la responsabilità civile per diffamazione colposa di chi diffonde notizie inesatte sulla solvibilità di un commerciante provocandone il discredito ²⁵.

La sentenza va segnalata per la chiara presa di posizione a favore dell'ammissibilità della responsabilità per colpa nella diffusione di false informazioni sulla reputazione commerciale di un imprenditore e quindi anche perché segna una svolta in ordine all'orientamento concernente l'illecito consistente nelle false informazioni — di cui abbiamo già parlato — che è sempre stato caratterizzato dal dolo e quindi dall'essere un illecito doloso e non colposo.

Nel caso di specie, un imprenditore tessile che aveva subito la distruzione di uno stabilimento per incendio, ne aveva ripreso la ricostruzione, ma si era trovato in difficoltà ad acquisire fidi bancari a causa di false informazioni fornite da un'agenzia, del tipo essere l'imprenditore privo di mezzi liquidi e l'aver egli subito protesti bancari.

E ancora, si è ritenuto che assuma carattere palesemente lesivo della reputazione di un imprenditore l'attribuzione a questi di un *crack*, termine che, in campo economico, inequivocabilmente definisce lo stato di tracollo e dissesto ²⁶.

Molto clamore sulla stampa ha poi provocato la nota sentenza c.d. del 'Decalogo dei giornalisti', in cui una società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare lamentava una diffamazione alla propria reputazione economica a causa di notizie tendenziose e non controllate in ordine a vicende della società stessa ²⁷.

²⁵ Cfr. Cass., 11 ottobre 1978, n. 4538, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 747, con nota di ALPA.

²⁶ Cfr. Trib. Roma, 6 marzo 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 139.

²⁷ Cfr. Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, cit., riportata anche in VISINTINI, *I fatti illeciti, I, Ingiustizia del danno. Imputabilità*, cit., p. 277 ss.

Nel caso di specie, il notevole allarme suscitato presso il pubblico dei clienti e sottoscrittori dei fondi comuni in questione dalla campagna diffamatoria, che fra l'altro proveniva da un giornale economico, secondo i giudici giustificava il ricorso alla presunzione, in base all'*id quod plerumque accidit*, dell'esistenza di un danno consistente nella riduzione dello sviluppo di affari.

Purtroppo la sentenza non ha costituito un precedente sotto questo profilo come avrebbe dovuto essere in quanto è passata a livello dei grandi orientamenti giurisprudenziali con una massimazione scorretta. Infatti i giudici si erano diffusi su quella che avrebbe dovuto costituire una forma civile della critica giornalistica a loro dire esercitando una funzione che non è propria della Cassazione, quella cioè di valutare una questione di fatto e non di diritto, suscitando quindi l'allarme nel mondo della stampa e da qui il titolo attribuito al caso da essa deciso. E vale la pena di segnalare al lettore che tale massimazione si è andata perpetuando nonostante le critiche che a suo tempo molti civilisti avevano sollevato ²⁸.

In sintesi la massima corretta in materia di lesione della reputazione a mezzo stampa dovrebbe essere la seguente:

« *La divulgazione a mezzo stampa di notizie e commenti costituisce esercizio legittimo di un diritto esimente della diffamazione, quando concorrono le seguenti condizioni; 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità dei fatti esposti* ». Invece si continua a leggere nella massime consolidate anche una terza condizione: quella della 'forma civile della esposizione' che, a dire il vero, attiene alla valutazione che i giudici di merito devono fare per verificare il carattere denigratorio della notizia e non può integrare un principio di diritto espresso dalla Supr. Corte.

Infine vanno segnalate le sentenze che hanno accordato tutela ad esponenti della classe forense. In un caso un avvocato lamentava il discredito a lui derivato dalla divulgazione di notizie di accertamenti fiscali non definitivi in un articolo di giornale dal titolo 'La lista nera del fisco', che lo collocava fra gli evasori fiscali. Una sentenza della Cassazione penale riconobbe che la divulgazione della notizia di un perseguimento fiscale a carico dell'avvocato costituisse una lesione del buon nome dello stesso e quindi potesse essere fonte di responsabilità civile, cogliendo l'occasione per distinguere tra illecito penale e illecito civile di diffamazione ²⁹.

²⁸ Cfr. Cass. 19 novembre 2010 n. 23468; Id. 4 ottobre 2011 n. 20285; Id. 4 settembre 2012 n. 14822.

Per le critiche della dottrina cfr., oltre a quanto avevo scritto nel volume citato alla nota precedente; BIN, *Precedente giudiziario, ratio decidendi e obiter dictum: due*

sentenze in tema di diffamazione in VISINTINI (a cura di) *Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale*, Milano, 1999, p. 263 ss.; e il dibattito apparso in *Riv. crit. dir. priv.* 1985, p. 303 ss. ivi i pareri di PARDOLESI e ROPPO.

²⁹ Cfr. Cass. pen., 27 luglio 1980, in

In un altro caso si è accordata tutela al decoro professionale di un avvocato che lamentava di essere stato ritratto, sia pure con il suo consenso, in una intervista televisiva nel contesto di una critica all'istituto del gratuito patrocinio. I giudici ritennero che fosse stata lesa la reputazione della classe forense nella persona dell'avvocato che, nell'intervista, aveva il ruolo di difensore d'ufficio ³⁰.

Analoghe considerazioni attinenti al prestigio professionale e alla posizione sociale si ritrovano in una casistica in cui la domanda di tutela contro la diffamazione proviene da magistrati.

In alcune di queste sentenze la violazione del diritto all'onore del magistrato, nella specificazione della reputazione professionale, viene ricondotta ad una lesione dell'identità personale per i suoi riflessi nell'ambiente di lavoro ³¹.

A questo proposito ribadisco che, a mio giudizio, il ricorso ad uno strumento concettuale di un diritto alla c.d. identità personale per accordare tutela alla reputazione professionale sia superfluo e fonte di equivoci.

Infatti un conto è parlare di diritto all'identità personale come categoria concettuale autonoma e omogenea al diritto al nome e all'immagine, altra cosa è usare questa etichetta per descrivere una evoluzione giurisprudenziale sul concetto di onore, reputazione e dignità personale, concetti che sono sempre esistiti e che nel linguaggio e nella sensibilità dei giudici di oggi si sono ampliati fino a comprendere lesioni al prestigio di uomini politici, di professionisti, di operatori economici e persino di partiti.

In questo quadro la qualifica di 'azzeccagarbugli' riferita ad un magistrato si è ritenuto costituisca espressione di palese disprezzo verso le formalità del processo e fosse quindi lesiva della reputazione ³².

Va anche detto che, con riferimento alla lesione della reputazione dei magistrati, capita sovente che i giudici condannino al risarcimento del danno il giornalista e l'editore del giornale sulla base della colpa e, cioè, per non aver esercitato un efficace controllo sulle fonti di informazione. Si tratta quindi di un orientamento che, anche sotto questo profilo, amplia la sfera di tutela nei confronti di lesioni della reputazione professionale ³³.

L'idea che già era stata fatta propria dalla sentenza della Cass.

Giust. civ., 1980, I, 2380, riportata anche in VISINTINI, *I fatti illeciti*, cit., p. 268 ss.

³⁰ Cfr. Cass., 5 aprile 1979, n. 1557, in *Foro pad.*, 1979, 302, con nota di ALPA.

³¹ Cfr. Trib. Roma, 19 giugno 1985, in questa *Rivista* 1986, 128, e ivi a p. 137 la nota di V. ZENO ZENCOVICH, con altri richiami cui si rinvia.

³² Cfr. Trib. Roma, 31 ottobre 1991,

in questa *Rivista* 1993, 134. Nel caso di specie, peraltro, tale qualifica era stata accunata all'indiretta accusa di 'imprudente favoreggiamento della mafia'.

³³ Cfr. Trib. Roma, 19 giugno 1986, in questa *Rivista* 1988, 439; Trib. Roma, 5 ottobre 1987, *ivi*, 435; Trib. Roma, 7 novembre 1986, *ivi*, 1987, 605.

22 giugno 1985, n. 3769 relativa al caso Veronesi e cioè quella che ravvisa nell'art. 2 Cost. il fondamento dei diritti della persona a prescindere dalla circostanza che essi siano previsti e tutelati da norme specifiche dell'ordinamento positivo, l'idea, quindi, avallata da indirizzi dottrinali formati nell'ambito delle discipline civilistiche (contro l'opinione espressa da diversi costituzionalisti) che l'art. 2 sia una sorta di clausola generale che consente all'interprete di ricavare dal sistema nuovi diritti della personalità in adesione alle esigenze di una società moderna, può dirsi ormai consolidata nella giurisprudenza della Supr. Corte. Ne fa fede anche la seguente sentenza che ravvisa nell'art. 2 Cost. il fondamento del diritto alla reputazione personale, inteso in un senso più ampio del diritto all'onore di stampo penalistico³⁴ secondo la quale:

« In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana; traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del "pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. cost. Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto ».

Ma il commento a tale decisione non può non tener conto della sproporzione di tanti enunciati rispetto al caso deciso, ove era stato provato in causa che il comportamento posto in essere da un

³⁴ Cfr. Cass. 10.5.2001, n. 6507 in *Dir. Giust.*, 2001, 15 con nota di ROSSETTI e in N.G.C.C., 2002, I, 529 con nota di ZAC-

CARIA, riportata anche in VISINTINI, *op. ult. cit.*, p. 359.

condomino nei confronti dell'amministratore del condominio era sì qualificabile come antigiuridico perché integrante una denuncia infondata, ma non si era provato che a tale comportamento avesse fatto seguito un pregiudizio di ordine patrimoniale. E la Cassazione conferma a questo proposito la sentenza di appello.

A dire il vero, come ho già detto, l'interpretazione a partire dai valori espressi nella Costituzione sulla persona umana, anche alla luce della nuova carta dei diritti dell'uomo che è stata varata, serve certamente ad accreditare la meritevolezza dell'interesse ai fini della valutazione dell'ingiustizia del danno da svolgersi nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c., ma non c'è bisogno di leggere nella Costituzione cose che non ci sono e risuscitare teorie monistiche dei diritti della personalità laddove invece lo sforzo va diretto verso una tipizzazione giurisprudenziale degli interessi della persona umana che non sono omogenei fra di loro. D'altronde a leggere le sentenze in materia di lesioni dei diritti della personalità alla luce delle operazioni che svolgono e non tanto in rapporto agli strumenti concettuali di cui si servono, si trova sempre che le decisioni si fondano su una interpretazione per analogia di norme codicistiche o rinvenibili in altre leggi dello Stato. Così è successo per il caso Veronesi ove tale tecnica interpretativa ha comportato l'applicazione estensiva della normativa sul diritto al nome ex art. 7 cod. civ.³⁵.

È comunque un dato certo che la reputazione personale, come bene da difendersi con il ricorso alla tutela aquiliana, è cresciuta nella considerazione dei giudici e si è ampliata a comprendere nuovi accezioni e che soprattutto nell'accezione professionale ed economica trova più tutela che in passato, tutela civilistica perché sono gli stessi interessati a rivolgersi ai giudici civili anziché pro-muovere la querela per il reato di diffamazione. E a questo punto della evoluzione giurisprudenziale si evidenzia anche il ricorso al risarcimento del danno patrimoniale più facilmente dimostrabile quando viene leso il credito commerciale di un imprenditore e la buona fama di un professionista.

È evidente che tale evoluzione giurisprudenziale ha fatto breccia anche nel codice della privacy laddove accanto ai diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali si menziona la dignità della persona, ma non bisogna sovrapporre settori di tutela diversi e non omogenei come quello volto a tutelare la personalità dei cittadini e lo specifico interesse a non veder travisati i dati personali con la tutela contro gli illeciti lesivi della reputazione che è a tutt'oggi affidata alle regole sulla responsabilità extracontrattuale.

³⁵ Cfr., una interessante riflessione sulle letture, per così dire, aperte dell'art. 2 Cost. il volume di S. MORELLI, *Tecniche di*

tutela dei diritti fondamentali della persona, Padova, 2003, p. 9 ss.

Sempre per sottolineare la linea di espansione della responsabilità civile in questo settore merita di essere menzionata la giurisprudenza più recente che ha accordato tutela al diritto alla dignità personale. Tale tutela e si è affermata soprattutto nell'ambito dei rapporti familiari nel caso di violazione di obblighi nascenti dal matrimonio.

Mentre fino a qualche tempo fa si riteneva sufficiente il rimedio dell'addebito della separazione in caso di conclamato adulterio di uno dei coniugi attualmente la giurisprudenza considera cumulabile con i rimedi previsti nella disciplina del diritto di famiglia l'azione di risarcimento del danno a termini dell'art. 2043 c.c. In diverse sentenze la Cassazione ha attribuito al comportamento del marito, che aveva in pendenza del matrimonio avviato una relazione stabile con altra donna esibendola nei rapporti sociali, carattere antigiuridico da giustificare il cumulo ³⁶ dell'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale alla moglie con l'addebito della separazione, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.

Così come altra sentenza ha configurato l'illecito aquiliano nella lesione del diritto alla sessualità in un caso in cui il marito aveva omesso di informare la moglie di una sua malformazione che rendeva impossibile la vita sessuale e la progettazione di una maternità ³⁷. Anche in questo caso l'azione risarcitoria ex art.2043 venne cumulata con l'indennità prevista dall'art. 129 bis c.c.

E ancora la responsabilità civile è stata riconosciuta in favore del figlio e dei nipoti per la sofferenza morale connessa alla perdita della propria identità e per lesione della dignità personale a seguito del disconoscimento avvenuto dopo moltissimi anni ³⁸.

Un altro capitolo di illeciti contro la dignità della persona riguarda le 'molestie sessuali', ossia quelle varie forme di approccio da parte di soggetti, datori di lavoro, nei confronti delle dipendenti.

Allo stato attuale della nostra legislazione si tratta di ipotesi che possono integrare, nei casi più gravi, il reato previsto dall'art. 527 c.p. (atti osceni) o la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone).

La giurisprudenza comincia a riconoscere tutela, non solo ai fini dell'art. 2119 cod. civ. (giusta causa di dimissioni), ma anche alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere la riparazione del danno morale e, in generale, del danno alla persona ³⁹.

³⁶ Cfr. Cass. 1 giugno 2012 n. 8862; Id. 15 settembre 2011 n. 18853.

³⁷ Cass. 10 maggio 2005 n. 9801.

³⁸ Cass. 31 luglio 2015, n. 16222.

³⁹ Cfr. Pret. Trento, 22 gennaio 1993, in *Riv. it. dir. lav.*, n. 194, II, 172, con nota di Poso, e in *Giust. civ.*, 1994, I, 555 con nota di Raffi; Pret. Milano, 17 maggio 1994,

Quando le molestie avvengono nel luogo di lavoro, che è l'ipotesi più frequente, tuttavia la giurisprudenza tende ad affermare il carattere contrattuale della responsabilità del datore di lavoro anche quando le molestie siano state poste in essere da un suo dipendente nei confronti di una collega, ampliando la interpretazione dell'art. 2087 cod. civ. come è avvenuto per il *mobbing* ⁴⁰.

Anche in altri ordinamenti l'illecito in esame viene configurato come un attentato alla dignità e alla libertà della persona e anche sotto il profilo dell'abuso del diritto o meglio abuso di potere quando è posto in essere da un datore di lavoro, o da un regista, nel mondo dello spettacolo.

Sempre sul fronte degli attentati alla libertà sessuale, che solitamente viene catalogata anch'essa fra i diritti della personalità, è noto come in passato sia stata piuttosto copiosa la giurisprudenza relativa alla seduzione con promessa di matrimonio e come, ai fini della responsabilità civile, i giudici non abbiano ritenute necessarie le condizioni soggettive previste per la configurabilità del reato ex art. 526 c.p.. Tuttavia, negli ultimi tempi, si può notare una rarefazione delle sentenze di condanna ed occorre dunque prendere atto che l'evoluzione del costume ha reso meno praticabile la via della responsabilità civile per seduzione, salva la configurabilità, in relazione alle circostanze concrete, di un illecito aquiliano doloso laddove siano dimostrati l'inganno, l'approfittamento e le false promesse che inducono la donna ad avere un figlio.

Viceversa si nota un ricorso all'azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. per sanzionare illeciti familiari di altra natura quando alla violazione di obblighi familiari (di mantenimento o di assistenza) si affianchi un comportamento lesivo della dignità della persona e persecutorio ⁴¹.

Rimane dunque confermato dalla ricognizione della casistica qui riportata l'accoglimento della richiesta di tutela della reputazione in senso lato politica, commerciale e professionale, in quanto attributo della personalità del cittadino e anche della dignità delle persone nei rapporti di lavoro (*mobbing*) e in quelli familiari e para familiari.

in *Notiz. Giur. lav.*, 1994, 495; Pret. Milano, 14 agosto 1994, in *Orient. Giur. lav.*, 1991, 888, e in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, 403, con nota di Poso e in *Riv. crit. dir. lav.*, 1992, 509 con nota di Catasta e in *Dir. prat. lav.*, 1992, 1401, con nota di Barbera e in *Riv. crit. dir. lav.*, 1992, 679 con nota di Manna.

⁴⁰ Cass. civ., Sez. lav., 18 aprile 2000, n. 5049 in *Diritto e giustizia*, 2000 e in *N.G.C.C.*, 2001, I, 511 con nota di GRAZIANO.

In senso conforme v. anche Cass. 8 agosto 2000, n. 143 in *Foro it.*, 2000, I, 1554, con nota di DE ANGELIS (ma nella specie la richiesta di risarcimento del danno biologico non venne accolta per mancanza di dimostrazione del nesso causale tra le molestie e il danno).

⁴¹ Cfr. Trib. Milano, 4 giugno 2002 in *NGCC*, 2003, I, 278; Cass. 7 giugno 2000, n. 7713.